

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito supplementare
per la costruzione del nuovo Arsenale cantonale in Bellinzona

(del 14 dicembre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporre al vostro esame il presente messaggio avente per oggetto la concessione di un credito supplementare per la costruzione della prima fase del nuovo Arsenale cantonale.

Con decreto legislativo del 9 ottobre 1961 codesto Gran Consiglio accordava un credito di Fr. 2.200.000,— destinato:

- all'acquisto dal Comune di Bellinzona di un terreno presso la nuova Caserma comunale, di mq. 14.600;
- alla costruzione di un primo edificio comprendente gli uffici, i laboratori con annessi magazzini per le riserve generali, equipaggiamento, abbigliamento e armamento personale.

Ci si riferisce in merito al messaggio del Consiglio di Stato del 22 agosto 1961, con il quale si illustravano le precarie condizioni dell'Arsenale cantonale, le necessità immediate e le misure proposte per sanare una situazione divenuta insostenibile.

Ci esimiamo dal riprendere quelle considerazioni, limitandoci a rilevare quei punti che hanno dovuto formare oggetto di un riesame.

Il terreno di mq. 14.600 per la costruzione doveva essere ceduto dal Comune di Bellinzona al prezzo di Fr. 25,— al mq. in base a un accordo del giugno 1959. Era sito immediatamente a nord della nuova Caserma. Le pratiche con il Comune entravano in una fase nuova nella primavera 1962, in quanto il Municipio (con lettera 24 aprile 1962) comunicava di dover riesaminare il problema della delimitazione dell'area da cedere allo Stato in relazione al tracciato previsto per la futura strada nazionale n. 2.

Le trattative che seguivano con l'Autorità comunale non portavano a un risultato positivo e tale da permettere l'inizio della costruzione.

Il 10 settembre 1964 il Municipio di Bellinzona comunicava di recedere dalla decisione del giugno 1959 e di non poter più mettere a disposizione dello Stato l'area prevista per il nuovo Arsenale, intendendo riservarla a fini di edilizia comunale.

Veniva immediatamente avviata la ricerca di altre soluzioni. L'attenzione si fermava su terreni posti a sud-ovest della frazione di Carasso, tra la strada per Monte Carasso e il fiume Ticino, ritenuti idonei anche dall'Autorità federale.

Mentre si svolgevano le trattative preliminari con i proprietari privati per l'acquisizione bonale del terreno veniva ripresa la discussione con il Comune di Bellinzona. Il Dipartimento militare faceva presente al Municipio che la costruzione dell'arsenale a Bellinzona — indubbiamente luogo più idoneo a giudizio dell'Autorità cantonale e degli organi militari — poteva entrare in considerazione solo in quanto il Comune attraverso una prestazione in denaro compensasse le conse-

guenze negative derivanti allo Stato dalla revoca della precedente decisione municipale di mettere a disposizione 14.600 mq. di terreno a Fr. 25,— al mq., decisione su cui si erano fondati il messaggio del Consiglio di Stato e le deliberazioni del Gran Consiglio dell'anno 1961.

Le nuove trattative con il Comune sfociavano in un accordo favorevole. Con lettera 23 luglio 1965 il Municipio di Bellinzona comunicava d'aver deciso di proporre al Consiglio comunale la concessione di un contributo di Fr. 300.000,— per la costruzione del nuovo Arsenale cantonale a Bellinzona, in territorio della frazione di Carasso.

Tale contributo è vincolato alle condizioni che l'Arsenale metta a disposizione del Comune lo spazio necessario per il materiale della protezione civile comunale e provveda a condizioni speciali alla manutenzione di detto materiale. Le condizioni sopra menzionate — che saranno definite in una convenzione — non comportano un aggravio particolare.

Infatti :

- la costruzione prevista nella seconda fase consente il magazzinaggio del materiale citato con quello proprio dell'arsenale e della protezione civile cantonale senza modifiche di rilievo e beneficerà, nella misura appunto in cui serve per per la protezione civile, dei rilevanti sussidi federali (almeno 60 %), mentre prima della seconda fase potranno servire allo scopo i locali divenuti liberi dopo l'esecuzione della prima fase ;
- il lavoro del personale dell'Arsenale corrisponde solo all'impiego più intenso degli artigiani che già attualmente si occupano del materiale della protezione antiaerea dell'esercito e che si occuperanno pure del materiale cantonale d'istruzione e transito per la protezione civile.

Con risoluzione 24 settembre 1965 il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento militare a stipulare i contratti notarili di diritto di compera e i contratti condizionati di permuta necessari per l'acquisizione dell'area, con termine per l'esercizio dei diritti al 31 marzo 1966. Questi contratti sono stati stipulati. Si tratta di 19 contratti di compera concernenti 22 particelle e di 12 contratti di permuta concernenti 17 particelle, rogati tra l'8 ottobre e il 6 dicembre 1965.

La decisione del Gran Consiglio è urgente sia per la vicinanza del termine di esercizio dei diritti, sia perchè i trapassi devono avvenire prima dell'inizio dei lavori agricoli.

Il terreno oggetto di queste operazioni ha le seguenti caratteristiche :

- ubicazione : a sud-ovest della frazione di Carasso, tra l'argine del fiume Ticino e la strada cantonale da Carasso al ponte della Torretta ; terreno in leggero pendio nella parte alta, declinante al piano, con dislivello di ca. 7 m. ;
- superficie complessiva da acquistare mq. 28.977
da cedere in permuta a privati e per formazione degli accessi mq. 3.000

superficie restante allo Stato mq. 25.977
parcelle già dello Stato confinanti (scarpate) mq. 1.188

superficie complessiva disponibile mq. 27.165

- prezzo d'acquisto Fr. 959.910,—
indennità per spese notarili, spese trapasso, ecc. Fr. 14.090,—

costo totale Fr. 974.000,—
partecipazione del Comune di Bellinzona Fr. 300.000,—

spesa a carico dello Stato Fr. 674.000,—

Il prezzo al mq. varia da un minimo di Fr. 15,— per terreni verso l'argine a un massimo di Fr. 59,60 per terreni a confine della strada cantonale. Il prezzo medio è di Fr. 33,— al mq. Il totale della superficie permutata è di 17.500 mq.

Ritenuto che la parte inferiore del terreno, verso l'argine, è abbracciata dal progetto della strada nazionale n. 2 sulla sponda destra del fiume, l'azzonamento previsto è il seguente :

- | | |
|---|----------------|
| 1. area superiore per costruzioni, piazzali e strade interne | ca. 15.500 mq. |
| 2. zona di riserva e movimento nel piano | ca. 5.700 mq. |
| 3. superficie che potrebbe essere espropriata dalla futura strada nazionale | ca. 6.000 mq. |

Dobbiamo rilevare che le necessità dell'Arsenale in superficie, come si vedrà in seguito, hanno subito un aumento notevole e che mancando nelle adiacenze piazzali per la truppa — che nella vecchia soluzione erano a disposizione nei cortili della Caserma — è necessaria una superficie di almeno 1/3 superiore alla precedente di 14.600 mq.

Nella scelta del terreno ha influito un fattore nuovo, dato dalla mutata concezione del complesso dell'Arsenale, con magazzini riuniti agli uffici e alle officine nella stessa area. Si ricorda che nella prima soluzione prevista nel 1961 solo una parte dei magazzini era progettata sull'area da acquistare a Bellinzona, mentre il rimanente era costituito da depositi a Giubiasco e Arbedo. Con questa soluzione però l'esercizio sarebbe risultato più costoso, a dipendenza del frazionamento dei posti di lavoro. Si giustificava un riesame del problema e anche la Confederazione ha chiesto che tutto il complesso fosse riunito.

Nei primi mesi del 1962 era possibile conoscere la nuova dotazione di materiale, in particolare tecnico e autoveicoli, e predisporre i mezzi occorrenti alla manutenzione. In collaborazione con gli specialisti dell'Intendenza del materiale di guerra veniva ristudiato il complesso, tenendo conto di tutti gli aspetti della riorganizzazione dell'esercito. Infatti, nel 1961 non erano prevedibili tutti gli sviluppi della riorganizzazione. Ancora nel 1962 avvenivano attribuzioni e spostamenti di materiale; così ad es. gli autoveicoli venivano triplicati, raggiungendo in totale 58 unità. Il servizio tecnico militare decideva pure l'attribuzione ai Cantoni di una riserva obbligatoria di stoffe, che richiedeva un maggior spazio per il deposito.

Dalla II. fase, prevista per i magazzini del materiale di corpo e piazza d'armi, venivano anticipati alla prima fase ed inglobati nell'edificio delle officine alcuni nuovi vani, quali il rifugio antiaereo — deposito maschere e materiale di gomma — locali per il transito e la ricezione, consegna e cambio centralizzato del materiale per la truppa, materiale di consumo, che risultavano più razionali riuniti nello stesso edificio.

Anche la parte cantonale veniva ripresa e rivalutata. In particolare si consideravano il servizio incendi del Dipartimento finanze e la protezione civile, con le più estese competenze e incombenze per i Cantoni decretate dalla nuova legge federale in materia il cui materiale potrà vantaggiosamente essere depositato all'Arsenale.

Ancora nel 1964/65, nel corso della revisione dell'organizzazione dell'Esercito 1961, si sono verificate variazioni rilevanti di materiale e veicoli, in generale in aumento, e si conoscono le ultime previste per l'inizio del 1966 (ad es. il nuovo Bat. espl. 9 che sarà attribuito al nostro Arsenale).

Queste considerazioni hanno determinato una modificazione nella concezione e nei volumi del progetto. Il risultato è un complesso moderno e organico.

E' stato perciò ripreso lo studio per la preparazione dei piani definitivi e dei nuovi preventivi adattati poi al nuovo terreno scelto.

Il volume definitivo richiesto dall'edificio risulta di mc. 23.700 con un aumento cioè di ca. 1.900 mc. sul vecchio progetto in seguito agli adattamenti imposti dalle nuove necessità dell'Arsenale.

Trattasi dell'ampliamento dell'officina automeccanica, officina generale, locali transito (al pianoterreno) e depositi equipaggiamento personale, stoffe e protezione civile (ai piani superiori); dell'elevazione del soffitto dell'officina meccanica da ml. 3.50 a m. 4.— e perciò di tutto il piano terreno, ampliamento dello scantinato (centrale termica) e collegamento con l'ascensore, con formazione di magazzini per materiale consumo e maschere, formazione di un vano sotto il piano terreno per adduzione condotte diverse e ispezioni.

Il nuovo preventivo della prima fase — aggiornato al 29 novembre 1965 e allestito in collaborazione con la sezione degli stabili erariali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni — dà le seguenti cifre:

— edificio principale (mc. 23.723, comprendente uffici, officine e depositi equipaggiamento) più onorari e assistenza	Fr. 3.000.000,—
— arredamento	Fr. 50.000,—
— piazzali, sistemazione esterna, accessi e drenaggi	Fr. 176.000,—
— terreno (dedotto il contributo di Fr. 300.000,— del Comune)	Fr. 674.000,—
Costo totale	Fr. 3.900.000,—

L'aumento del credito concesso con decreto del 9 ottobre 1961 in Fr. 2.200.000,— è perciò di Fr. 1.700.000,—. Tale aumento è da attribuire ai seguenti fattori:

- acquisto di una maggiore superficie di terreno data la nuova concezione e la nuova ubicazione;
- aumento del volume dell'edificio per le ragioni già esposte;
- miglioramento della centrale termica per la lavanderia e dell'impianto elettrico generale;
- aggiornamento dei calcoli sugli onorari tenendo conto degli studi di dettaglio eseguiti da specialisti;
- rincaro della mano d'opera e del materiale.

Per contro è diminuito il costo dell'arredamento, dati gli acquisti eseguiti in questi anni attingendo ai crediti ordinari annuali per l'Arsenale. Quanto alle spese per le sistemazioni esterne esse sono state adattate in conseguenza della nuova ubicazione.

Attuando il progetto di sponda destra dell'autostrada la fascia vicino al fiume sarebbe espropriata con ricupero della somma di ca. Fr. 200.000,—.

Considerato il rincaro intervenuto in questi anni e il costo della nuova soluzione ci siamo posti la domanda a sapere se e dove una economia fosse possibile. Abbiamo dovuto escludere questa possibilità riconoscendo che riduzioni e modifiche dell'attuale progetto, oggetto di lungo e approfondito studio, risulterebbero un errore specialmente per il crescente sviluppo quantitativo e qualitativo del materiale militare e per le necessità cantonali pure sempre maggiori.

Altri esempi, purtroppo, anche in campo federale, provano come una eccessiva economia e un calcolo di stretta misura si paghino presto con spese maggiori per ampliamenti e adattamenti imposti da successivi sviluppi.

Una prova è data dal deposito del parco auto di Bellinzona, che si è dimostrato presto insufficiente e ha richiesto costosi ampliamenti.

La costruzione progettata con una concezione assai elastica dei volumi e delle strutture tecniche delle singole parti, in relazione a futuri sviluppi o variazioni, dà garanzia di bastare anche per un esercizio più grande e più complesso.

Rileviamo come non sarà più necessaria la costruzione di magazzini accessori, piccole rimesse per materiale di consumo, carburanti, ecc., già incorporati con un sostanzioso risparmio nell'edificio principale che rappresenta il centro di tutta l'attività.

E' forse opportuno riassumere qui le relazioni tra Confederazione e Cantoni in base alla vigente legislazione, a compendio dell'esposizione dei capitoli D ed E del messaggio 1961 :

1. per tutti i compiti federali la Confederazione assume interamente gli stipendi del personale ;
2. la Confederazione indennizza i Cantoni per le superfici in stabili cantonali occupate da materiale federale (e manutenzione) e percepisce un indennizzo per le truppe cantonali il cui materiale è depositato in edifici federali (Fr. 5,— per mq.) ;
3. i Cantoni sono responsabili delle officine e attrezzature (che devono procurare a loro carico), mentre percepiscono per le attrezzature un interesse e ammortamento (4 % risp. 10 %) ;
4. i Cantoni conservano le loro prerogative in materia di personale (impiego e stipendi), organizzazione, relazioni con il commercio locale, riparazioni, anche per ciò che concerne i compiti federali (nel limite della razionalità e convenienza di prezzi).

Ne deriva una maggior libertà di lavoro e relativa indipendenza dallo schema federale, che consente di conservare la totalità del lavoro sul proprio territorio, senza sottostare alle dipendenze degli arsenali collettori di riparazione e ristabilimento (Svizzera interna). Ciò ha portato nel nostro caso a un aumento rilevante del lavoro, che sarà totalmente raggiunto con officine idonee, e ha consentito, infine, l'assicurazione dell'Intendenza per il materiale di guerra per un maggior lavoro da altri arsenali.

Cedendo l'esercizio alla Confederazione, il valore economico dell'Arsenale per il Cantone sarebbe ridotto in grande misura.

Devono infine essere ricordate le funzioni dell'Arsenale per l'amministrazione cantonale (oggi ridotte all'estremo per scarsità di spazio e mezzi), quali :

- trasporti e lavori diversi,
- materiale istruzione preparatoria,
- sci ed ev. materiale sportivo fondo Sport-Toto,
- riparazioni e fabbricazione articoli diversi e mobilio,
- materiale servizio cantonale incendi (deposito e manutenzione),
- materiale protezione civile (deposito e manutenzione),
- collaborazione con le officine dello Stato che rappresenta pure un risparmio per il Cantone.

La necessità e l'importanza dell'opera già sono state riconosciute nel 1961 dalla Commissione della Gestione e dal Gran Consiglio. Occorre eliminare definitivamente una condizione non più oltre accettabile (cfr. il rapporto 28 settembre 1961 della Commissione della Gestione).

Con lettera 21 settembre 1965 il capo dell'Intendenza del materiale di guerra scriveva al Dipartimento militare cantonale, con riferimento alla periodica ispezione all'Arsenale, che « l'amministrazione dell'Arsenale di Bellinzona ha lasciato una buona impressione » ma aggiungeva : « Il problema più urgente resta sempre la realizzazione della costruzione di un nuovo Arsenale che già da oltre 20 anni è giudicata necessaria. Le constatazioni fatte nel corso dell'ispezione hanno nuovamente messo in evidenza che le condizioni attuali di posto e di utilizzazione dei

locali dell'Arsenale di Bellinzona, da molti anni considerati di carattere provvisorio, non permettono di condurre l'esercizio in modo razionale ed economico secondo i concetti moderni e perciò si tratta di una situazione insostenibile che non dovrebbe durare più a lungo ».

Riconosciuto il maggior onere per lo Stato, dobbiamo però rilevare che, a parte il rincaro, fenomeno inevitabile dell'epoca e della forzata attesa, è oggi presentata una soluzione più valida della precedente.

Come convenuto con il Municipio di Bellinzona le procedure per la concessione dei crediti da parte del Gran Consiglio e da parte del Consiglio comunale si svolgeranno, per evidenti ragioni, contemporaneamente. Perciò a giorni il Municipio di Bellinzona trasmetterà al Consiglio comunale il messaggio accompagnante la richiesta di credito di Fr. 300.000,— per il sussidiamento dell'acquisto del terreno.

Vi invitiamo quindi ad approvare la domanda di credito supplementare di Fr. 1.700.000,— per la costruzione della prima fase del nuovo Arsenale cantonale nella sua nuova forma.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

p. o. Il Cancelliere :

A. Lafranchi

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito supplementare
per la costruzione del nuovo Arsenale cantonale in Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 dicembre 1965 n. 1338 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il nuovo progetto e il nuovo preventivo per la costruzione di un nuovo edificio dell'Arsenale cantonale a Bellinzona - Carasso.

Art. 2. — E' accordato per l'acquisto dei terreni e per l'esecuzione dell'opera (prima fase) un credito supplementare di Fr. 1.700.000,— in aggiunta a quello di 2,2 milioni di franchi stanziato con decreto legislativo 9 ottobre 1961 — da iscrivere alla parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.